

Le discriminazioni intersezionali: un confronto tra la Corte europea e la Corte interamericana dei Diritti Umani

di Paola Scivoli

Abstract: *Intersectional discrimination: a comparison between the European and the Inter-American Court of Human Rights* – This article analyzes if the provisions of the Inter-American Convention on Human Rights and those of the European Convention on Human Rights provide protection against intersectional discrimination. The study focuses on the case-law of the Inter-American Court of Human Rights and that of the European Court of Human Rights, offering a comparative analysis of the two. The findings show that, while the Inter-American Court, starting in 2015, has developed a genuine doctrine of intersectionality review, the European Court has merely characterized victims as being in a state of particular vulnerability, without ever explicitly using the term intersectionality in its decisions.

Keywords: European Court of Human Rights; Inter-American Court of Human Rights; Intersectional discriminations; Principle of equality; Particular vulnerability

1869

1. Introduzione

In via di primissima approssimazione può dirsi che, tra i suoi molteplici significati, la parola “intersezione” indica l’intreccio di più discriminazioni ai danni di uno stesso soggetto.

Nell’ambito del diritto, il concetto di intersezionalità può infatti descrivere una specifica forma di discriminazione che, a causa dell’intreccio summenzionato, può rivelarsi particolarmente grave.

Pertanto, in linea assolutamente astratta, il problema dell’intersezionalità trova soluzione nelle disposizioni che gli ordinamenti giuridici pongono a contrasto delle discriminazioni.

Ciò posto, la Convenzione interamericana dei diritti umani (di seguito anche solo la “Convenzione interamericana”) si occupa del principio di non discriminazione agli artt. 1, co. 1¹, e 24² mentre la Convenzione europea dei

¹ Ai sensi dell’art. 1, c. 1, della Convenzione americana sui diritti umani: «Gli Stati Parti di questa Convenzione si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciuti negli articoli seguenti e ad assicurare a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione il libero e pieno esercizio di tali diritti e libertà, senza discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita o ogni altra condizione sociale» (trad. dell’A.).

² Ai sensi dell’art. 24 della Convenzione americana sui diritti umani: «Tutte le persone

diritti umani (di seguito anche solo la “Convenzione europea” o la “CEDU”) vi dedica l’art. 14³ e l’art. 1⁴ del Protocollo addizionale n. 12.

Sarebbe allora intuitivo ricondurre le discriminazioni intersezionali sotto l’egida di uno o più di questi obblighi e doveri internazionali; ma non è sempre così agevole. Talvolta, infatti, gli organi giurisdizionali competenti per ciascuna delle due Convenzioni rigettano le istanze di tutela antidiscriminatoria di tipo intersezionale. Così, da un lato, vi sono casi giudiziari in cui il concetto di intersezionalità funge da criterio ermeneutico degli obblighi di non discriminazione e, di conseguenza, conduce a dichiararne la violazione; dall’altro, vi sono casi in cui, nonostante le parti in giudizio promuovano un’analoga chiave interpretativa, il concetto viene del tutto escluso dall’argomentazione dei giudici.

Lo scopo del presente scritto è quindi quello di verificare a quali condizioni e con quali caratteristiche le disposizioni convenzionali indicate sopra offrano protezione contro le discriminazioni fondate sulla combinazione di più fattori che appaiono sussumibili nel concetto di discriminazione intersezionale.

A tal fine, oggetto di studio è la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani (di seguito anche solo la “Corte interamericana”) e quella della Corte europea dei diritti umani (di seguito anche solo la “Corte europea” o la “Corte EDU”). Il metodo utilizzato è quello della comparazione in senso diacronico, per analizzare l’evoluzione nell’uso del concetto di intersezionalità da parte dei singoli sistemi convenzionali e, in senso sincronico, per confrontare il modo in cui, allo stato attuale dell’arte, le due Corti affrontano la questione.

La scelta di privilegiare il formante giurisprudenziale rispetto a quello normativo è strettamente connessa al metodo comparativo e risiede nella volontà di osservare l’argomento in questione sulla base dell’effettiva applicazione dei testi convenzionali ovvero attraverso l’analisi della cd. *law in action*⁵.

sono eguali davanti alla legge. Di conseguenza esse godono senza discriminazione di eguale protezione da parte della legge» (trad. dell’A.).

³ Ai sensi dell’art. 14 della Convenzione europea sui diritti umani: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

⁴ Ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 12 alla Convenzione europea sui diritti umani: «1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. 2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1».

⁵ Si veda G. Bognetti, *L’oggetto e il metodo*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G. F. Ferrari (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, Tomo II, Roma-Bari, 2014, 727.

Così illustrati lo scopo, l'oggetto e il metodo della ricerca, nei paragrafi che seguono si offrirà anzitutto un inquadramento del concetto di intersezionalità (§ 1), per poi indagarne l'utilizzo da parte della Corte interamericana dei diritti umani (§ 2) e della Corte europea dei diritti umani (§ 3) ed infine porne a confronto la giurisprudenza (§ 4). Col paragrafo conclusivo si svolgeranno alcune brevi considerazioni di sintesi.

2. Un inquadramento del concetto di intersezionalità: da *Sojourner Truth* a *Kimberlé W. Crenshaw*

A livello storico, l'intuizione alla radice del concetto di intersezionalità affonda le sue radici nei movimenti femministi e abolizionisti dell'Ottocento⁶ e, in particolare, nella considerazione per cui chi vive l'intreccio di più discriminazioni - fondate su gerarchie di genere, razza, classe sociale, eccetera - non può sentirsi rappresentato e tutelato da chi, invece, subisce una soltanto delle medesime discriminazioni.

In questo contesto spicca la figura di Sojourner Truth, vittima di segregazione razziale e attivista afroamericana. Nel suo celebre discorso «Ain't I Woman», pronunciato nel 1851 alla Women's Convention di Akron in Ohio, Truth denuncia come l'esperienza delle donne nere fosse esclusa dalle rivendicazioni del femminismo dominante che si concentravano soprattutto su diritti civili e politici – come il voto, l'istruzione e la gestione della proprietà – a beneficio delle donne bianche e borghesi⁷. Truth, con la

1871

⁶ Tra la metà e la fine dell'Ottocento, le istanze femministe e quelle abolizioniste si intrecciarono strettamente, dando vita a un dibattito che è stato poi ampiamente analizzato. G. Lerner, nel suo *The Grimké Sisters from South Carolina: Pioneers for Women's Rights and Abolition*, New York, 1971, ricostruisce l'attivismo di Sarah e Angelina Grimké che all'inizio dell'Ottocento denunciarono con forza sia la schiavitù nelle piantagioni del Sud che la subordinazione giuridica delle donne. Lerner mostra come il loro viaggio nelle città del Nord-America, e la pubblicazione di S. Grimké, *Letters on the Equality of the Sexes and the Condition of Woman*, Boston, 1838, furono al contempo un atto di sfida al patriarcato e un appello alla solidarietà interrazziale. N. Cott, in *The Grounding of Modern Feminism*, New Haven, 1987, approfondisce invece il legame tra la *Seneca Falls Convention* del 1848 (la prima Convenzione sui diritti delle donne) e le società antischiaviste, spiegando come la Convenzione, organizzata da Elizabeth Cady Stanton e Lucretia Mott, fosse nata da una frattura all'interno delle riunioni abolizioniste, quando alle donne delegate, tra le quali figurava la stessa Stanton, venne negato un pieno riconoscimento. Cott sottolinea come la rivendicazione dei diritti civili e politici per le donne prese forma proprio sulle orme delle pratiche di *petitioning* contro la schiavitù e del lavoro di rete tipico delle società antischiaviste. Più recentemente, E. Foner in *Gateway to Freedom: The Hidden History of the Underground Railroad*, New York, 2015, ha messo in luce il ruolo fondamentale delle figure femminili afro-americane, anche come portavoce del diritto delle donne ad una piena cittadinanza. Foner mostra come la rete clandestina dell'Underground Railroad abbia costituito un modello di cooperazione interrazziale e interamente organizzata da volontarie, sfidando le convenzioni di genere dell'epoca.

⁷ Si veda R. S. Sinha, *Intersectionality Before Its Time: Sojourner Truth's Revolutionary Idea*, in *Different Truths*, 11-03-2022, www.differenttruths.com/intersectionality-before-its-time-sojourner-truths-2-revolutionary-ideas-2/.

sua stessa esperienza di vita, mise invece in evidenza le istanze delle donne nere, legate alla liberazione dalla schiavitù, alla possibilità di lavorare e mantenere i propri figli, e al riconoscimento della propria dignità umana, negata da una doppia oppressione di razza e genere.

Anna Julia Cooper, una delle prime teoriche del femminismo nero ha poi sostenuto che le donne nere rappresentassero la “punta di diamante” nella lotta per la giustizia sociale, in quanto il gruppo maggiormente oppresso e dunque il più capace di indicare vie di emancipazione che non lasciassero indietro nessuno. Nel suo «A Voice from the South by a Black Woman of the South» del 1892, Cooper afferma, in relazione agli Stati Uniti, che solo il progresso della donna nera avrebbe potuto misurare il progresso della nazione⁸.

Nel corso del XX secolo, le considerazioni di Truth e Cooper vengono condivise e approfondite da diverse altre autrici⁹. Queste ultime, con le loro opere, pongono al centro dell'attenzione le intersezioni tra oppressioni diverse, spesso vissute in prima persona, sottolineando come le relative discriminazioni non originassero soltanto dal fatto di essere donne ma anche da quello di essere nere e, in alcuni casi, di appartenere a classi sociali economicamente svantaggiate.

Non si può dunque separare la nascita storica dell'intersezionalità dalla sua concettualizzazione teorica, proprio perché questa è nata dall'esperienza concreta e militante delle donne che ne erano immediatamente coinvolte.

Ad ogni modo, anche nel contesto europeo contemporaneo diverse studiose hanno raccolto l'eredità del pensiero intersezionale, adattandolo alle specificità socio-culturali del continente.

Françoise Vergès, politologa e femminista decoloniale, critica il femminismo *mainstream* francese per la sua cecità nei confronti del razzismo e del colonialismo. Nel 2019, con il suo «Un féminisme décolonial»¹⁰, denuncia l'appropriazione bianca delle lotte femministe. Sara Farris, autrice di «In the Name of Women's Rights»¹¹, nel 2017 ha coniato il termine “femonazionalismo” per denunciare il modo in cui la retorica dei diritti delle donne viene spesso strumentalizzata per giustificare politiche xenofobe. Laura Corradi, sociologa e attivista, con «Il femminismo delle zingare»¹² del 2018 racconta il femminismo delle donne rom e le loro lotte contro la

⁸ Si veda Anna Julia Cooper, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive*, 31-03-2015, plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/anna-julia-cooper/?utm_source.

⁹ Si veda: A. Lorde, *The Cancer Journals*, San Francisco, 1980; A. Lorde, *Zami A New Spelling of My Name*, Watertown, 1982; A. Lorde, *Sister Outsider: Essays and Speeches*, Trumansburg, 1984; A. Y. Davis, *Women, Race, & Class*, New York, 1981; P. Hill Collins, *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*, Boston, 1990; P. H. Collins, S. Bilge, *Intersectionality*, Cambridge, 2016; Bell Hooks, *Feminist Theory: From Margin to Center*, Boston, 1981.

¹⁰ F. Vergès, *Un féminisme décolonial*, Parigi, 2019.

¹¹ S. Farris, *In the name of women's rights: The rise of femonationalism*, Durham, 2017.

¹² L. Corradi, *Il femminismo delle zingare. Intersezionalità, alleanze, attivismo di genere e queer*, Milano–Udine, 2018.

marginalizzazione.

Ora, se tutto quanto sopra spiega la genesi del concetto di intersezionalità in termini generali, la sua elaborazione - o, quanto meno, il suo inquadramento - su un piano più strettamente giuridico si deve al pensiero di Kimberlé Williams Crenshaw, giurista, accademica e attivista afroamericana.

Nel suo celeberrimo «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex», pubblicato per la prima volta nel 1989, Crenshaw, in relazione a talune fattispecie di discriminazioni ai danni di donne nere, scrive: «dal momento che l'esperienza intersezionale è maggiore della somma tra razzismo e sessismo, qualsiasi analisi che non tiene conto dell'intersezionalità non può cogliere sufficientemente il modo peculiare con il quale le donne nere sono [discriminate]»¹³.

Per capire fino in fondo l'assunto ora riportato - che, a parere di chi scrive, condensa i caratteri fondamentali della rilevanza giuridica, in termini di tutela antidiscriminatoria, di qualsivoglia esperienza intersezionale - è indispensabile fissarne la prima parte. Occorre cioè comprendere per quali motivi l'esperienza discriminatoria intersezionale è maggiore - per tale intendendosi più grave o più gravosa - di quella che risulterebbe dalla (semplice) somma, ad esempio, tra la discriminazione razziale e quella di genere.

E ciò anche al fine di chiarire che, nonostante la genesi (in effetti anche giuridica¹⁴) del concetto di intersezionalità sia indissolubilmente legata alle vite delle donne afroamericane e alle discriminazioni da loro subite, lo stesso è valevole per qualsivoglia altra discriminazione che non contempli i relativi fattori discriminatori (ovvero la razza e il genere).

Ebbene, il punto è che la mera addizione dei fattori discriminatori in gioco - e quindi un'analisi giuridica che non ne osservi l'intersezione - escluderebbe un terzo tipo di elementi ovvero quelli risultanti dall'interazione tra i suddetti fattori singolarmente intesi.

Questo terzo gruppo di elementi è composto da quelli propri delle discriminazioni intersezionali.

In un'esperienza discriminatoria intersezionale, infatti, tra i caratteri che, singolarmente, esporrebbero un soggetto ad un determinato tipo di discriminazione non c'è una statica giustapposizione bensì un'interazione

¹³ K.W. Crenshaw, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in 5 *U. Chi. Legal F.* 140 (1989) (trad. dell'A.). In lingua originale: «[...] because the intersectional experience is greater than the sum of racism and sexism, any analysis that does not take intersectionality into account cannot sufficiently address the particular manner in which Black women are subordinated».

¹⁴ Si dice 'anche giuridica' dal momento che nel testo citato alla nota precedente, K.W. Crenshaw elabora il concetto di intersezionalità in relazione a tre casi giudiziari, tutti quanti aventi per *causa petendi* una richiesta di giustizia antisessista e antirazziale proveniente donne afro-americane.

dinamica che cambia in maniera del tutto peculiare a seconda dell'individuo considerato.

Per questo motivo è necessario, quando si tratti di apprestare una tutela antidiscriminatoria (e/o di valutarne l'efficacia *ex post*) a un individuo che sperimenta un'esperienza intersezionale, considerare come e in che misura l'interazione tra i caratteri che determinano l'appartenenza a due o più categorie esposte a discriminazione possa rendere necessaria una "personalizzazione" della tutela di cui quell'individuo necessita. In altri termini, tornando all'esempio di sopra, se si considerasse una donna nera solo in quanto donna o solo in quanto nera, non si terrebbe conto del fatto che, a ben vedere, le discriminazioni cui è esposta sono diverse da quelle che potrebbe subire una donna bianca - ponderando cioè la sua discriminazione sulla base dei trattamenti riservati all'uomo - o da quelle che potrebbe subire un uomo nero - ponderando cioè la sua discriminazione sulla base dei trattamenti riservati agli uomini bianchi.

3. L'evoluzione del concetto di intersezionalità nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani

La Convenzione interamericana dei diritti umani, con l'art. 1, co. 1, vieta le discriminazioni basate su «ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita o ogni altra condizione sociale», mentre con l'art. 24 sancisce l'uguaglianza davanti alla legge.

Alla luce della giurisprudenza della Corte interamericana¹⁵, la

¹⁵ Nel 1984, con l'Opinione consultiva n. 4, la Corte interamericana fu chiamata, per la prima volta, a interpretare il rapporto tra l'obbligo generale di non discriminazione sancito dall'art. 1, c. 1, della Convenzione e la garanzia dell'uguaglianza davanti alla legge prevista dall'art. 24 della stessa. La Corte chiarì che l'art. 1, c. 1, si applica a tutte le disposizioni della Convenzione, vietando qualsiasi trattamento differenziato che ostacoli l'esercizio di uno qualunque dei diritti ivi sanciti, mentre l'art. 24 ribadisce specificamente l'uguaglianza formale davanti al diritto interno dello Stato. Questa distinzione tra la portata 'orizzontale' dell'art. 1, c. 1, che abbraccia in via generale ogni diritto convenzionale, e la portata 'verticale' dell'art. 24, concentrata sulle norme interne, è stata confermata dalle Opinioni Consultive n. 11 del 1990 e no. 17 del 2002. Nel corso degli anni '90 e dei primi anni 2000, i casi concernenti popolazioni indigene – si veda Corte IDH, *Caso de la Comunidad Moiwana c. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, sent. 15-6-2005 e Corte IDH, *Caso Comunidad Indígena Yakye Axa c. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas*, sent. 17-6-2005 – fecero un timido riferimento all'applicabilità, ai casi di specie, degli artt. 1, c. 1, e 24 della Convenzione senza però dichiararne la violazione. Fu solo con il *Caso Yatama c. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, sent. 23-6-2005, che la Corte constatò la lesione di tali disposizioni, fondando il ragionamento più su un'applicazione estensiva dell'art. 1, c. 1, che non su una netta demarcazione tra quello e la disciplina di cui all'art. 24.

Fino al 2005, dunque, la giurisprudenza sembrava orientata a distinguere nettamente le due disposizioni secondo lo schema di cui alla succitata Opinione Consultiva no. 4: l'art. 1, c. 1, operava sulle cd. classificazioni sospette' in relazione ai diritti

differenza – o, per meglio dire, il rapporto – tra le due disposizioni deve essere intesa come segue. L'art. 1, co. 1, fissa un generale principio di non discriminazione che deve ritenersi violato ogniqualvolta uno Stato ponga in essere una condotta discriminatoria per le ragioni ivi enunciate (ovvero razza, colore, sesso, etc.) che, peraltro, possono essere interpretate anche in forma estensiva. La violazione dell'art. 24 implica, invece, l'adozione, da parte di un ordinamento, di una norma giuridica produttiva di effetti discriminatori per ragioni anche diverse da quelle *sub* art. 1, co. 1, cit.

Di conseguenza, in linea del tutto astratta potrebbe dedursi che una discriminazione intersezionale, se non è l'effetto dell'applicazione di una norma giuridica interna e se rientra nell'elenco di cui all'art. 1, co. 1, visto sopra, deve inquadrarsi come violazione di quest'ultimo; viceversa deve riferirsi al paradigma *ex* art. 24.

3.1 La sentenza “aprifila” *Gonzales Lluy c. Ecuador* del 1° settembre 2015 e le successive *I.V. c. Bolivia* del 30 novembre 2016 e *Ramirez Escobar c. Guatemala* del 9 marzo 2018

Il concetto di intersezionalità, quale strumento ermeneutico per rilevare la violazione di una disposizione convenzionale in materia antidiscriminatoria, viene utilizzato dalla Corte interamericana per la prima volta nel 2015 con la sentenza *Gonzales Lluy et al. c. Ecuador*¹⁶.

1875

convenzionali, mentre l'art. 24 riguardava la normativa interna. Tuttavia, due sentenze del 2006 – Corte IDH, *Caso López Álvarez c. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas*, sent. 1-2-2006 e Corte IDH, *Caso del Penal Miguel Castro Castro c. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*, sent. 25-11-2006 – contribuirono alla ridefinizione di questo standard. Il vero punto di svolta arrivò, peraltro, nel 2007 con Corte IDH, *Caso del Pueblo Saramaka c. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, sent. 28-11-2007. Pur non esaminando direttamente l'art. 24, la Corte adottò un criterio di non discriminazione basato sulle categorie sensibili elencate *sub* art. 1, c. 1, al fine di valutare l'assenza di misure speciali a tutela dei popoli indigeni, riaffermando così l'impianto dell'Opinione Consultiva c. 4: lo Stato deve adottare leggi e misure necessarie affinché i diritti convenzionali siano effettivamente garantiti senza distinzione. In questo modo, la Corte si preparò a fissare definitivamente la distinzione tra le due disposizioni. Nel 2008, infatti, con il *Caso de Apitz Barbera et al. c. Venezuela*, sent. 05-08-2008, la Corte tracciò in maniera definitiva la linea di demarcazione: l'art. 1, c. 1, definisce l'obbligo generale dello Stato di rispettare e garantire l'uguaglianza nel godimento di tutti i diritti della Convenzione, mentre l'art. 24 tutela l'uguaglianza formale nell'ambito del diritto interno, vietando la discriminazione *de jure* nelle leggi e nell'azione normativa statale. Da allora, ogni volta che la discriminazione investe diritti convenzionali senza clausole specifiche, si viola il combinato disposto tra gli artt. 1, c. 1, e il relativo diritto sostanziale; quando invece il problema concerne l'adozione o l'applicazione di norme interne diseguali, si ricorre all'art. 24. Nonostante ciò, la Corte ha peraltro riconosciuto che in molte vicende i due obblighi si intrecciano, rendendo superflua una distinzione rigorosa. Ad esempio, in Corte IDH, *Caso de Véliz Franco et. al c. Guatemala*, sent. 19-05-2014 l'inerzia delle autorità nel garantire l'accesso alla giustizia dei ricorrenti fu considerata una forma di discriminazione sufficiente a fondare simultaneamente la violazione degli artt. 1, c. 1 e 24.

¹⁶ Corte IDH, *Caso de Gonzales Lluy et al. c. Ecuador*, sent. 01-09-2015.

I fatti oggetto di quest'ultima ebbero inizio nel 1998 quando la ricorrente Talia Gabriela Gonzales Lluy, cittadina ecuadoriana di allora soli tre anni e appartenente ad una famiglia con limitate condizioni socio-economiche, contrasse il virus dell'HIV a causa di una trasfusione di sangue infetto. A settembre del 1999 Talia fu iscritta alla Zolia Aurora Palacios, una scuola pubblica nella città di Cuenca; ne fu peraltro allontanata a febbraio del 2000 quando il direttore dell'istituto ne dispose l'espulsione per il timore che la bambina potesse contagiare altri studenti. Pochi giorni dopo, la madre di Talia promosse, dinnanzi al Terzo Distretto del Contenzioso Amministrativo della Corte del Cuenca, un *amparo* contro il Ministero dell'Istruzione ecuadoriano. Tuttavia, come si apprende dalla sentenza in commento, l'*amparo* fu dichiarato inammissibile – e, pertanto, l'espulsione legittima – sulla scorta della motivazione per cui «c'era un conflitto di interessi tra i diritti e le garanzie individuali di Talia e gli interessi [della collettività degli] studenti [...]»¹⁷. Tale conflitto venne risolto dalla Corte domestica nel senso che «[...] gli interessi sociali o collettivi, come il diritto alla vita, [degli altri studenti] superavano il diritto all'educazione [di Talia]»¹⁸. Inoltre, secondo il Giudice amministrativo, la bambina avrebbe potuto esercitare il suo diritto all'educazione «tramite una didattica individuale a distanza»¹⁹.

Con sentenza del 1° settembre 2015, la Corte interamericana ha stabilito che la scelta di espellere la bambina dalla scuola pubblica non era proporzionata all'esigenza di tutelare la salute dei compagni, attesa l'esistenza di scelte meno lesive che l'istituto avrebbe potuto adottare a tutela di quella.

Per quanto qui di interesse, i Giudici hanno precisato che «[...] nel caso di Talia si [erano] intrecciati numerosi fattori di vulnerabilità e discriminazione, associati alla sua condizione di minore, donna, persona che vive in povertà e affetta da HIV»²⁰. Questi fattori, prosegue la Corte, «hanno esacerbato il danno da lei sofferto»²¹; e, soprattutto, «la [gravità] della discriminazione subita da Talia non è stata causata solo da questi molteplici fattori ma [...] da una forma specifica di discriminazione risultante dalla loro intersezione»²², nel senso che «se uno di questi fattori non fosse esistito [rectius: non si fosse intrecciato intersecato con gli altri] la discriminazione sarebbe stata diversa»²³.

L'Ecuador è quindi stato condannato per la violazione dei diritti sanciti dagli artt. 13 del Protocollo di San Salvador (aggiuntivo alla Convenzione) e 19 della Convenzione – entrambi in materia di diritto all'istruzione – in

¹⁷ Idem, par. 141, *idem*.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Par. 144, *idem*.

²⁰ Par. 290, *idem*.

²¹ Par. 285, *idem*.

²² Par. 290, *idem*.

²³ Ibidem.

relazione all'art. 1, co. 1, della Convenzione.

Quanto poi alla definizione del concetto di intersezionalità, nell'ambito della sua opinione concorrente, il Giudice Ferrer Mac-Gregor Poisot chiarisce che quella «[...] si riferisce [...] alla concomitanza simultanea di diversi motivi di discriminazione [che] attiva o evidenzia un tipo di discriminazione [...] solo quando questi motivi si combinano»²⁴.

Con il caso *Gonzales Lluy c. Ecuador* del 2015 l'intersezionalità viene quindi interpretata quale indicatore della maggiore gravità della discriminazione subita dalla ricorrente: una concezione coerente con il pensiero di Crenshaw per la quale, come si vedeva sopra, l'esperienza discriminatoria intersezionale è maggiore di quella che risulterebbe dalla sola somma tra i fattori che si intrecciano²⁵ (e, pertanto, più grave di quest'ultima).

Subito dopo il caso *Gonzales*, la Corte interamericana torna sull'intersezionalità con la sentenza I.V. c. *Bolivia* del 2016²⁶.

Per quanto riguarda la vicenda fattuale, nell'estate del 2000, la ricorrente (donna con scarse condizioni socio-economiche e rifugiata dal Perù) venne sottoposta a parto cesareo in un ospedale pubblico boliviano. Durante l'operazione, mentre era anestetizzata, i medici eseguirono una legatura bilaterale delle tube sterilizzando I.V. senza che quest'ultima (o chiunque altro per lei in virtù di sua delega) vi avesse prestato consenso.

Con sentenza del 30 novembre 2016, la Bolivia è stata dichiarata responsabile della violazione degli artt. 8 e 25 della Convenzione - in materia di accesso alla giustizia - e dell'art. 7 della Convenzione di Belem do Parà - in materia di discriminazioni contro le donne - entrambi in relazione all'art. 1, co. 1; e ciò con la precisazione che «nel caso di I.V. converg[evano] intersezionalmente molteplici fattori di discriminazione associati alla sua condizione di donna, alla sua situazione socio-economica e al suo *status* di rifugiata»²⁷. Inoltre, al pari di quanto affermato nel caso *Gonzales* l'anno prima, la Corte chiarisce che «se uno di questi fattori non fosse esistito [*rectius*: non si fosse incrociato] la discriminazione avrebbe avuto una diversa natura»²⁸.

Di portata maggiormente innovativa, almeno sul piano definitorio, è peraltro la successiva sentenza *Ramirez Escobar e altri c. il Guatemala* del 9 marzo 2018.

Il caso ha riguardato l'allontanamento coattivo di due fratelli dalla loro famiglia biologica, nel 1997, quando avevano 7 e 2 anni. Secondo quanto riportato in sentenza, le autorità guatemalteche li dichiararono in stato di abbandono senza seguire le procedure previste dalla legge e li affidarono a

²⁴ Par. 10, Opinione concorrente del Giudice Ferrer Mac-Gregor Poisot, Corte IDH, *Caso de Gonzales Lluy et al. c. Ecuador*, sent. 01-09-2015 (trad. dell'A.).

²⁵ Vedi supra, par. 1.

²⁶ Corte IDH, *Caso de I.V. c. Bolivia*, sent. 30-11-2016.

²⁷ Par. 320, *idem*.

²⁸ Parr. 321-322, *idem*.

un'istituzione che facilitava le adozioni internazionali. Nel 1998, i bambini furono adottati da due famiglie statunitensi diverse. I genitori biologici tentarono di contestare la dichiarazione di abbandono e le adozioni, ma, altresì secondo quanto riportato in sentenza, i loro ricorsi non furono adeguatamente considerati.

La Corte interamericana, per dichiarare la responsabilità dello Stato per la violazione dell'art. 1, co. 1, ha affermato che «la decisione di separare i fratelli Ramirez dalla loro famiglia biologica si era fondata sulla situazione finanziaria dei membri della famiglia, su stereotipi di genere [...] e sull'orientamento sessuale della nonna»²⁹ e ha poi concluso nel senso che tali molteplici fattori discriminatori avevano determinato a monte – e non aggravato a valle – la discriminazione in questione.

È quindi interessante notare che, con il caso Ramirez, la Corte sembra impiegare il concetto di intersezionalità non già (o non solo) per soppesare la gravità della discriminazione subita dai ricorrenti bensì per stabilire, alla radice, che i ricorrenti erano stati discriminati dallo Stato convenuto. Il che sembra coerente con la definizione data al concetto in parola dal Giudice Ferrer Mac Gregor Poisot nel 2015³⁰ per cui l'intersezionalità, in effetti, “attiva”, non aggrava, un tipo peculiare di discriminazione.

Ad ogni modo, quanto al profilo definitorio, con la sentenza Ramirez Escobar c. Guatemala, i Giudici di San José hanno affermato che «la discriminazione contro la sig.ra Ramirez Escobar [ovvero la madre biologica dei due fratelli] era stata intersezionale perché risultante dall'interazione di numerosi fattori che si erano condizionati a vicenda»³¹.

È quindi per questo che la decisione in commento aggiunge almeno un elemento di novità al concetto di intersezionalità dato che la Corte, diversamente dalle pronunce precedenti nelle quali nulla aveva detto sul punto, sottolinea il reciproco condizionamento tra i fattori che si intrecciano nella discriminazione intersezionale.

Quest'ultimo aspetto corrobora la tesi esposta in apertura per cui tra i fattori discriminatori che si combinano nell'intersezionalità esiste non già una statica giustapposizione bensì un'interazione dinamica³².

3.2 Le discriminazioni intersezionali come fonte dell'obbligo di adottare misure riparative: la sentenza *Lavoratori della Fabbrica di Fuochi d'Artificio di S. Antonio de Jesus c. Brasile* del 15 luglio 2020

Se con la sentenza Gonzales Lluy del 2015 la Corte interamericana utilizza, per la prima volta, il concetto di intersezionalità, con la successiva sentenza *Lavoratori della Fabbrica di Fuochi d'Artificio di Santo Antonio de Jesus c.*

²⁹ Par. 303, Corte IDH, *Caso de Ramirez Escobar e altri c. il Guatemala*, sent. 09-03-2018.

³⁰ Par. 10, Opinione concorrente del Giudice Ferrer Mac-Gregor Poisot, Corte IDH, *Caso de Gonzales Lluy et al. c. Ecuador*, sent. 01-09-2015 (trad. dell'A.).

³¹ Par. 304, *Caso de Ramirez Escobar e altri c. il Guatemala*, sent. 09-03-2018.

³² Vedi supra, par. 1.

Brasile del 2020³³ i Giudici di San José associano, altresì per la prima volta, il concetto in parola alla violazione del principio di uguaglianza con un’accezione che essi definiscono “sostanziale”³⁴; e, per conseguenza, condannano lo Stato convenuto all’adozione di misure cd. di non ripetizione che impediscano il futuro reiterarsi di discriminazioni intersezionali analoghe a quelle oggetto di condanna.

Il caso riguarda l’incendio consumatosi l’11 dicembre 1998 nella fabbrica di fuochi d’artificio di Vardo dos Fogos, nell’area rurale di S. Antonio de Jesus, dove persero la vita sessanta persone delle quali quaranta donne, diciannove bambine e un bambino.

Il 19 settembre 2018, la Commissione interamericana dei diritti umani (di seguito solo la “Commissione interamericana”) ha sottoposto il caso alla Corte affinché quest’ultima dichiarasse la responsabilità del Brasile per la violazione, tra gli altri, del principio di uguaglianza e non discriminazione. Infatti, secondo la Commissione, all’epoca dei fatti, la produzione di fuochi d’artificio era la principale, se non addirittura l’unica, possibilità di lavoro per gli abitanti del comune di S. Antonio, i quali, data la grave povertà nella quale versavano, non avevano altra scelta se non quella di accettare un impiego ad alto rischio per la propria incolumità, con una bassa retribuzione e senza adeguate misure di sicurezza³⁵.

La Commissione interamericana aveva inoltre richiesto in giudizio che lo Stato venisse condannato all’adozione di misure di non ripetizione³⁶.

Ora, la Corte ha condannato il Brasile tanto per la violazione dell’art. 1, co. 1, quanto per quella dell’art. 24 della Convenzione; e per entrambe le sanzioni il concetto di intersezionalità ha giocato un ruolo fondamentale.

Per quanto riguarda la violazione dell’art. 1, co. 1, i Giudici hanno affermato che le vittime, in quanto donne afrodiscendenti e/o bambini in condizioni di gravissimo svantaggio economico, avevano subito l’intersezione tra più discriminazioni strutturali proprie della regione in cui vivevano³⁷. Viene così avallata la tesi della Commissione per cui se tali

³³ Corte IDH, *Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesús y sus familiares c. Brasil*, setn. 15-07-2020.

³⁴ La possibilità che una discriminazione intersezionale venga ricondotta sotto la violazione del principio di uguaglianza sostanziale e non formale è discutibile atteso che, a parere di chi scrive, quello risulta lesivo ogniqualvolta lo Stato non provveda ad impiegare mezzi finanziari per garantirne l’attuazione.

³⁵ Par. 1, *idem*.

³⁶ Vedi *supra*.

³⁷ Secondo la Corte, nel caso in commento, la discriminazione strutturale in Brasile si manifestava anzitutto nell’intreccio tra povertà sistemica e marginalizzazione socio-territoriale. Le lavoratrici e i lavoratori erano impiegati in un’attività particolarmente rischiosa proprio perché provenienti da un quartiere caratterizzato da gravi carenze di servizi essenziali e da scarso accesso a opportunità di lavoro formale. In questo contesto, la decisione di insediare una fabbrica di fuochi d’artificio in una zona segnata da indigenza cronica appare direttamente collegata all’esclusione economica e sociale degli abitanti di Santo Antônio de Jesus. La Corte ha poi sottolineato come il gruppo delle vittime fosse composto in larga maggioranza da donne e bambine afrodiscendenti,

svantaggi socio-economici non ci fossero stati, le persone poi decedute nell'incendio non avrebbero scelto di lavorare per la fabbrica in questione.

Di particolare pregio è, peraltro, quanto affermato in sentenza in relazione all'art. 24 della Convenzione.

Sul punto la Corte premette che il principio di uguaglianza davanti alla legge da quest'ultimo sancito consta di due dimensioni: quella dell'uguaglianza formale e quella dell'uguaglianza materiale o sostanziale. Quest'ultima, secondo i Giudici, richiede l'adozione di misure positive per la tutela di gruppi storicamente discriminati o marginalizzati per motivi riconducibili all'art. 1, co. 1, della Convenzione affinché l'uguaglianza sia «reale ed effettiva»³⁸. Pertanto, prosegue la Corte, per rispettare l'obbligo di uguaglianza sostanziale o materiale gli Stati debbono «combattere attivamente le situazioni di esclusione e di marginalizzazione»³⁹.

I Giudici hanno allora ritenuto che, nel caso di specie, il Brasile aveva violato il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 24 della Convenzione perché, pur essendo consapevole dell'intersezione tra le discriminazioni strutturali che vivevano le vittime, non si era in alcun modo attivato per contrastarle e/o prevenirle.

La Corte ha per conseguenza accolto l'istanza della Commissione relativa alle misure di non ripetizione e, nel farlo, ha richiamato espressamente le discriminazioni intersezionali vissute dalle vittime così facendone, a ben vedere, la "fonte" dell'obbligazione dello Stato convenuto di adottare le suddette misure di non ripetizione.

Del resto, come poi chiarito dal Giudice Ricardo C. Pérez Manrique nella sua opinione concorrente alla sentenza, «il concetto di intersezionalità [...] fornisce la prospettiva necessaria per stabilire riparazioni che includano, tra l'altro, misure appropriate di non ripetizione che impongono agli Stati condotte finalizzate a superare la discriminazione e la violazione dei diritti»; e, ancora più precisamente, «l'obbligo positivo dello Stato, una volta verificato un modello di discriminazione intersezionale e strutturale [...] consiste nello sviluppo di linee d'azione attraverso l'attuazione di politiche sistematiche che affrontino le origini e le cause della sua esistenza».

alcune delle quali in stato di gravidanza, tutte collocate in condizione di estrema vulnerabilità. Questa compresenza di fattori – genere, razza, età e condizione economica – ha accentuato la tendenza delle persone coinvolte ad accettare impieghi degradanti e pericolosi, privi dei minimi standard di sicurezza e tutela, solo per garantirsi un reddito minimo di sussistenza. Infine, il giudizio della Corte ha evidenziato la responsabilità dello Stato brasiliano nell'omessa adozione di misure efficaci per interrompere il ciclo di esclusione. Nonostante le autorità fossero a conoscenza delle elevate soglie di povertà e delle difficoltà strutturali affrontate dalle donne afrodiscendenti nell'accesso al mercato del lavoro, non furono promosse ispezioni regolari né investite risorse in politiche di inclusione sociale e professionale. Questa carenza di intervento normativo e di vigilanza, ha concluso la Corte, ha contribuito in modo determinante a consolidare e perpetuare le condizioni di discriminazione strutturale subite dalle vittime.

³⁸ Par. 199, Corte IDH, *Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesús y sus familiares c. Brasil*, setn. 15-07-2020.

³⁹ Ibidem.

Ebbene, questo nuovo paradigma dell'intersezionalità quale fonte di un obbligo positivo per lo Stato attribuisce al divieto di discriminazioni intersezionali una portata molto più concreta – e più forte – della mera declaratoria di non convenzionalità.

Tanto è ribadito dall'opinione concorrente di Pérez Manrique alla sentenza *Guachalá Chimbo et al. c. Ecuador* del 2021⁴⁰ ove si legge infatti che: «[...] le conseguenze dell'approccio intersezionale includono soprattutto: [...] la necessità di politiche che includano tutti gli aspetti sociali, economici, sanitari, educativi e altri per agire sulle conseguenze dell'intersezionalità per le persone e i gruppi interessati»⁴¹.

3.3 Cenni sulla condanna delle discriminazioni intersezionali come strategia di sviluppo sostenibile

Alla luce di tutto quanto sopra emerge con chiarezza che, nell'arco di un lustro, la Corte interamericana ha sviluppato un utilizzo sempre più articolato del concetto di intersezionalità.

Ciò trova conferma anche nel riferimento agli impegni internazionali in materia di sviluppo sostenibile, che si trova anzitutto “a margine” della sentenza *Lavoratori della Fabbrica dei fuochi di artificio di S. Antonio de Jesus e le loro famiglie c. Brasile* del 2020.

Difatti, ancora nell'ambito della sua opinione concorrente, Pérez Manrique aggiunge che il sopra descritto obbligo di adottare misure di non ripetizione è di immediata derivazione dall'Agenda 2030 dell'ONU e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, «il cui principale obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno»⁴².

Ecco allora un principio tanto chiaro quanto innovativo: sanzionare le discriminazioni intersezionali è veicolo di sviluppo sostenibile e, si badi, essendo l'Agenda 2030 uno strumento di diritto internazionale tale principio può essere valido ovunque (e, cioè, al di là del solo sistema interamericano).

⁴⁰ Nel marzo 2021 la Corte interamericana dei diritti umani ha esaminato il caso *Luis Eduardo Guachalá Chimbo c. Ecuador*, persona con disabilità psicosociale ricoverata nell'ospedale psichiatrico Julio Endara in Ecuador. Durante la degenza il signor Chimbo non ricevette adeguato supporto per esercitare il suo consenso né cure mediche di qualità, e successivamente scomparve misteriosamente dal reparto senza che le autorità avviassero immediatamente una ricerca diligente. I suoi familiari – in particolare la madre e la sorella – denunciarono l'omesso svolgimento di indagini finalizzate alla ricerca della verità e la violazione dei diritti all'integrità, alla vita privata e all'accesso all'informazione. La Corte constatò che l'Ecuador aveva aggravato la discriminazione strutturale verso le persone con disabilità omettendo misure di prevenzione, vigilanza e assistenza adeguata, nonché l'adozione di un protocollo per casi di sparizione in contesti sanitari. Di conseguenza, lo Stato fu ritenuto responsabile per la violazione di numerosi diritti garantiti dalla Convenzione interamericana.

⁴¹ Par. 18, Opinione concorrente del Giudice Perez Manrique, Corte IDH *Caso de Luis Eduardo Guachalá Chimbo c. Ecuador*, sentenza 26-03-2021 (trad. dell'A.).

⁴² Par. 46, *idem*.

Altresì nel caso *Manuela et al. c. El Salvador* del 2021⁴³, dall'opinione concorrente del Giudice Zaffaroni alla sentenza emerge l'importanza di elaborare le necessarie misure di non ripetizione al fine di colpire la trama delle discriminazioni intersezionali, anche per ottemperare agli obblighi internazionali in materia di sviluppo sostenibile come declinati dalla suddetta Agenda 2030.

Da ultimo, con la recente sentenza *Dos Santos Nascimento y Ferreira Gomes c. Brasil* del 7 ottobre 2024, la Corte ha affermato che la raccolta e la pubblicazione di dati che consentano l'individuazione delle forme di discriminazione intersezionale (nel caso di specie, che colpivano le donne afrodiscendenti) «avvicina al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile»⁴⁴.

3.4 Le discriminazioni intersezionali al di là della Convenzione interamericana: la sentenza *Vicky Hernandez c. Honduras* del 2 novembre 2021

A conferma dell'attenzione della Corte interamericana al tema dell'intersezionalità, nella sentenza *Vicky Hernandez c. Honduras* del 2021 i Giudici latino-americani hanno condannato una discriminazione intersezionale per la violazione di una disposizione diversa dagli artt. 1, co. 1 e/o 24 della Convenzione.

Il caso ha origine nell'omicidio di Vicky Hernández, una donna trans, *sex worker* e attivista per i diritti delle persone trans in Honduras. La notte del 28 giugno 2009, durante un coprifuoco imposto a seguito del colpo di Stato che destituì il presidente Manuel Zelaya, Vicky fu vista per l'ultima volta mentre fuggiva da una pattuglia di polizia a San Pedro Sula. Il giorno

⁴³ Corte IDH, *Caso de Manuela et al. c. El Salvador*, sent. 02-11-2021. Il caso si muove nel contesto della criminalizzazione dell'aborto introdotta nello Stato con il Codice Penale del 1998. La ricorrente resta incinta e, il 27 febbraio 2008, viene ricoverata nel reparto di emergenza dell'Ospedale Nazionale di San Francisco Gotera. Nel febbraio 2008 Manuela, una donna analfabeta e di modeste condizioni economiche residente in una zona rurale di El Salvador, subì una grave emergenza ostetrica dovuta a preeclampsia e a una forte anemia post-parto presso l'Ospedale di San Francisco Gotera, dove il personale medico la denunciò per aborto autonoma (27 febbraio 2008). Nonostante l'emergenza fosse di natura medica, Manuela venne arrestata e, in un processo segnato da mancanza di difesa efficace e da stereotipi di genere, fu condannata per omicidio aggravato a 30 anni di reclusione. Durante la detenzione le fu diagnosticato un linfoma di Hodgkin, per il quale ricevette cure tardive e irregolari, e morì il 30 aprile 2010 ancora in carcere. I suoi familiari denunciarono la violazione dei diritti all'integrità personale, alla non discriminazione, al segreto professionale medico e a una difesa equa, lamentando l'assenza di indagini adeguate sul suo ricovero e sulla sua scomparsa dai reparti ospedalieri. Con la sentenza 26 marzo 2021 la Corte IDH ha riconosciuto la responsabilità internazionale dello Stato per detenzione arbitraria, processo viziato e criminalizzazione delle emergenze ostetriche, ordinando misure di riparazione quali l'adozione di protocolli ostetrici d'urgenza e la regolazione della riservatezza della cartella clinica.

⁴⁴ Parr. 105-106, Corte IDH, *Caso de Dos Santos Nascimento y Ferreira Gomes c. Brasile*, sent. 07-10-2024.

successivo, il suo corpo fu ritrovato con ferite da arma da fuoco.

Nel 2021, la Corte interamericana ha dichiarato l'Honduras responsabile della morte di Vicky Hernández e, per conseguenza, della violazione dell'art. 7 della Convenzione di Belem do Parà sulla «Prevenzione, Punizione e sradicamento della violenza contro le donne», siglata il 9 giugno 1994 dagli stessi Stati firmatari della Convenzione interamericana.

La Corte ha affermato che, in determinate circostanze (come nel caso di una donna trans), l'identità di genere costituisce un fattore che può contribuire, in modo intersezionale, alla vulnerabilità alla violenza di genere; e, nel caso di specie, di particolare rilevanza era stata la circostanza per cui Vicky fosse una donna trans, una *sex worker* con HIV e che fosse un'attivista per i diritti delle donne trans, dal momento che queste caratteristiche l'avevano posta in una situazione di particolare vulnerabilità nella quale numerosi fattori di discriminazione convergevano su di lei intersezionalmente⁴⁵.

Ebbene, nel verificare la violazione dell'art. 7 della Convenzione di Belem do Parà⁴⁶, la Corte afferma quanto già consolidato in riferimento agli artt. 1, co. 1, e 24 della Convenzione e, in particolare, che gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure positive di non ripetizione se viene dichiarata la loro responsabilità in relazione a una discriminazione intersezionale.

4. L'assenza del concetto di intersezionalità nella giurisprudenza della Corte europea: la critica del Giudice Pinto de Albuquerque a margine della sentenza *Garib c. Paesi Bassi* del 6 novembre 2017

Diversamente dalla Corte interamericana, la Corte europea dei diritti umani

⁴⁵ Par. 135, Corte IDH, *Caso de Vicky Hernandez c. Honduras*, sent. 02-11-2021.

⁴⁶ Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Belem do Parà: «Gli Stati Parti condannano tutte le forme di violenza contro le donne e si impegnano ad adottare, con tutti i mezzi appropriati e senza indugi, politiche volte a prevenire, punire ed eliminare tale violenza e a realizzare quanto segue: a. Astenersi da qualsiasi atto o pratica di violenza contro le donne e garantire che le autorità, i loro funzionari, personale, agenti e istituzioni agiscano in conformità con tale obbligo; b. Agire con la dovuta diligenza per prevenire, indagare e punire la violenza contro le donne; c. Includere nella propria legislazione interna norme penali, civili e amministrative, nonché ogni altra disposizione necessaria per prevenire, punire ed eliminare la violenza contro le donne, e adottare le misure amministrative appropriate al caso; d. Adottare misure legali per obbligare l'aggressore ad astenersi dal molestare, intimidire, minacciare, danneggiare o mettere in pericolo in qualsiasi modo la vita della donna, ledere la sua integrità fisica o danneggiare i suoi beni; e. Adottare tutte le misure appropriate, incluse quelle legislative, per modificare o abrogare leggi e regolamenti esistenti o per cambiare pratiche giuridiche o consuetudinarie che mantengono la persistenza e la tolleranza della violenza contro le donne; f. Stabilire procedure legali giuste ed efficaci per le donne vittime di violenza, che includano, tra l'altro, misure di protezione, udienze tempestive e accesso effettivo a tali procedure; g. Stabilire i meccanismi legali e amministrativi necessari affinché le donne vittime di violenza abbiano accesso effettivo alla restituzione, alla riparazione o ad altri rimedi giusti ed efficaci; h. Adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per dare piena efficacia alla presente Convenzione» (trad. dell'A.).

non ha mai utilizzato il concetto di intersezionalità per decidere un caso di discriminazione; e ciò – come si vedrà meglio di seguito – nonostante nel corso degli ultimi anni nell’ambito di diversi ricorsi sia stata sollecitata a qualificare determinate discriminazioni di tipo intersezionale.

Siffatta “carezza” è stata aspramente criticata dal Giudice Pinto de Albuquerque nella sua opinione dissenziente alla sentenza *Garib c. Paesi Bassi* del 2017⁴⁷; ed è anche sulla base di questa che può affermarsi l’esistenza, anche nell’ambito del sistema CEDU, di un quadro giuridico di riferimento a sostegno dell’utilizzo del concetto di intersezionalità.

Per quanto riguarda la vicenda fattuale, nel 2005, la signora Garib, madre single di due figli e beneficiaria di assistenza sociale, si trasferì nel distretto di Tarwewijk a Rotterdam il quale ultimo l’anno successivo fu designato come area soggetta a restrizioni residenziali ai sensi della normativa cittadina. Pertanto, per ivi ottenere un permesso di residenza si era resa necessaria la titolarità di determinati requisiti che la signora Garib non possedeva. Nel 2007 fu così decisa la sua espulsione dall’area che ella impugnò presso le sedi competenti. L’impugnazione fu respinta e, esaurite le vie di ricorso interne, la signora Garib si rivolse alla Corte EDU.

Orbene, dinnanzi ai giudici di Strasburgo la ricorrente sostenne, tra le altre cose, che la sua espulsione dall’area residenziale in questione aveva costituito una discriminazione a suo discapito in violazione del divieto di discriminazione *ex art. 14 CEDU*; e ciò perché la signora Garib si riteneva discriminata sulla base della sua condizione socio-economica, del suo genere e del suo stato civile.

Tale censura fu peraltro sollevata esclusivamente dinnanzi alla Grande Camera ma non anche negli atti introduttivi del giudizio, ma la ricorrente ne sostenne comunque la fondatezza sulla scorta della motivazione per la quale, in forza del principio *iura novit curia*, la Corte avrebbe comunque dovuto esprimersi sul punto. Viceversa, il Governo aveva affermato che la suddetta censura doveva dichiararsi inammissibile proprio perché “tardiva” e la Corte, condividendone gli argomenti, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza pertanto entrare nel merito della questione.

Ebbene, secondo Pinto de Albuquerque, nella vicenda Garib, contrariamente a quanto deciso dalla maggioranza del collegio, la ricorrente aveva subito una discriminazione indiretta⁴⁸ «ulteriormente aggravata dalla sua natura intersezionale»⁴⁹.

Ma soprattutto, il Giudice ha sostenuto che l’aspetto di maggior rilievo, nel caso in parola, risiedeva nel «mettere in evidenza [...] una

⁴⁷ Corte EDU, Grande Camera, c. 43494/2009, *Garib c. Paesi Bassi*, sent. 06-11-2017.

⁴⁸ Per completezza, secondo Pinto de Albuquerque, con discriminazione indiretta deve intendersi quella ingenerata da una disposizione normativa che, astrattamente, non ha alcun fine discriminatorio (si vedano i parr. 31-33 dell’Opinione dissenziente a Corte EDU, Grande Camera, c. 43494/2009, *Garib c. Paesi Bassi*, sent. 06-11-2017).

⁴⁹ Par. 33, Opinione Dissenziente del Giudice Pinto de Albuquerque a Corte EDU, Grande Camera, c. 43494/2009, *Garib c. Paesi Bassi*, sent. 06-11-2017.

particolare forma di discriminazione che il diritto europeo dei diritti umani deve necessariamente integrare nel proprio sistema di protezione giuridica [...] il concetto di discriminazione intersezionale [...], indispensabile per garantire l'effettività dei diritti sanciti dalla Convenzione»⁵⁰.

Pinto de Albuquerque propone dunque una ricostruzione del concetto di intersezionalità, riportando, prima, il pensiero di Crenshaw e, poi, distinguendolo dalle discriminazioni multiple⁵¹. Così facendo, il Giudice propone una definizione di discriminazione intersezionale praticamente identica a quella enucleata dal Giudice Ferrer Mac Gregor Poisot nella sua opinione concorrente alla sentenza *Gonzales Lluy c. Ecuador* del 2015. E infatti, richiamati diversi documenti internazionali che riconoscono il concetto di intersezionalità sottolineando l'importanza del suo utilizzo in sede decisionale⁵², l'opinione dissenziente evidenzia come la Corte interamericana dei diritti umani risulti «più avanzata in questo ambito»⁵³.

Ciò premesso, il Giudice afferma che «in considerazione della rilevanza del fenomeno, delle sue implicazioni per l'effettività dei diritti garantiti e del consenso internazionale attuale, la Corte [EDU] dovrebbe oggi includere questo aspetto nel proprio esame ai sensi dell'art. 14 della Convenzione»⁵⁴.

Come si accennava in apertura, ivi è infatti disposto che: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella [...] Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

L'art. 14 della CEDU è, dunque, l'omologo europeo dell'art. 1, co. 1, della Convenzione di San Josè.

E del resto, con l'opinione concorrente alla sentenza *Lavoratori della Fabbrica di S. Antonio de Jesus c. Brasile* del 2020, il Giudice Ferrer Mac-Gregor Poisot ha sostenuto che l'art. 14 della Convenzione europea sui diritti umani e l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 12 corrispondono, rispettivamente, agli articoli 1, co. 1, e 24 della Convenzione interamericana⁵⁵.

4.1 Il concetto di “particolare vulnerabilità” e la familiarità della Corte EDU con le discriminazioni intersezionali: le sentenze *B.S. c. Spagna* del 24 ottobre

⁵⁰ Par. 34, idem.

⁵¹ K. Crenshaw, op. cit.

⁵² Si vedano i parr. 33-37, Opinione Dissenziente del Giudice Pinto de Albuquerque a Corte EDU, Grande Camera, c. 43494/2009, *Garib c. Paesi Bassi*, sent. 06-11-2017.

⁵³ Par. 36, idem.

⁵⁴ Par. 39, idem.

⁵⁵ Par. 75, Opinione concorrente del Giudice Ferrer Mac-Gregor Poisot a Corte IDH, *Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesús y sus familiares c. Brasil*, setn. 15-07-2020 (trad. dell'A.).

2012 e *J.I. c. Croazia* del 30 gennaio 2023

Nell'opinione dissenziente alla sentenza *Garib c. Paesi Bassi* del 2017, Pinto de Albuquerque ha anche affermato che «la Corte europea dei diritti umani [non] è estranea al concetto di discriminazione intersezionale»⁵⁶; e, a dimostrazione di ciò, ha richiamato la sentenza *B.S. c. Spagna* del 2012⁵⁷, nella parte in cui la Corte afferma che «le decisioni adottate dai tribunali nazionali non hanno tenuto conto della *particolare vulnerabilità* della ricorrente, insita nella sua condizione di donna africana che lavorava come prostituta»⁵⁸, ovvero nell'intersezione tra il suo genere, la sua razza e il suo impiego lavorativo.

La sentenza *B.S. c. Spagna* del 2013 origina dal ricorso presentato alla Corte EDU da una cittadina nigeriana residente in Spagna dal 2003, per fatti accaduti dal 2005 in poi.

B.S. era una *sex worker* e in giudizio ha riportato che, mentre si trovava in luoghi ove svolgeva la sua attività, aveva subito vari attacchi razzisti da parte delle forze dell'ordine. Queste ultime, ad esempio, l'avevano aggredita verbalmente con l'affermazione «fuori da qui sporca negra»⁵⁹.

La ricorrente chiedeva quindi alla Corte di dichiarare la Spagna responsabile della violazione degli artt. 3 e 14 della Convenzione (quest'ultimo in relazione al primo che contempla il divieto di trattamenti disumani e degradanti) in quanto le forze dell'ordine spagnole avevano abusato di lei, verbalmente e fisicamente, e le Corti domestiche, che pure erano state adite, non avevano provveduto a garantirle adeguata tutela.

Ora, per quanto riguarda la violazione dell'art. 14, la ricorrente sottolineava come le altre *sex worker* con fenotipo europeo non venivano neppure fermate dalla forza pubblica mentre a lei, non solo accadeva il contrario, ma veniva altresì epitetata con espressioni come ingiuriose⁶⁰.

Secondo *B.S.*, la sua posizione di donna, nera e prostituta l'aveva resa particolarmente vulnerabile ad attacchi discriminatori e tali fattori – l'essere ad un tempo donna, nera e prostituta – avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla Corte non già separatamente bensì nella loro interezza dal momento che «la loro interazione era essenziale per l'esame della fattispecie»⁶¹.

Era inoltre chiaro, secondo *B.S.*, che le ripetute ispezioni da lei subite e gli insulti razzisti e sessisti ricevuti nell'ambito dei procedimenti giudiziari, provavano l'esistenza di una discriminazione, per di più di tipo strutturale, a suo discapito.

⁵⁶ Par. 37, Opinione Dissenziente del Giudice Pinto de Albuquerque a Corte EDU, Grande Camera, c. 43494/2009, *Garib c. Paesi Bassi*, sent. 06-11-2017.

⁵⁷ Corte EDU, c. 47159/2008, *B.S. c. Spagna*, sent. 24-10-2012.

⁵⁸ Par. 62, *idem*, corsivo aggiunto.

⁵⁹ Par. 62, *idem*.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Par. 52, *idem*.

Intervenuti in giudizio, l'Unità Europea per la Ricerca Sociale e il Gruppo di Ricerca sull'Esclusione e il Controllo Sociale dell'Università di Barcellona hanno affermato che: «[...] studi condotti sulla discriminazione intersezionale [...] hanno dimostrato che un'analisi dei fatti che consideri solo uno di questi elementi risulta approssimativa e non riflette la realtà della situazione [...]»⁶².

Anche l'Advice on Individual Rights in Europe (AIRE) Centre, intervenuto in giudizio, ha fatto riferimento alle discriminazioni intersezionali, invitando «la Corte a riconoscere il fenomeno della discriminazione intersezionale, che richiede un approccio basato su più fattori senza esaminare ciascuno separatamente»⁶³.

Ebbene, la Corte premette che le autorità statali che investigano su casi di violenza hanno un obbligo “rafforzato” di indagine quando trattasi di verificare se tali violenze sono avvenute per cause di razzismo e che è onere dello Stato – diversamente a quanto da quest'ultimo sostenuto⁶⁴ – produrre evidenze probatorie sufficienti a stabilire che quanto dedotto dalle vittime sia privo di fondamento.

Inoltre – prosegue la Corte – l'obbligo di verificare l'esistenza di un legame tra gli atti di violenza oggetto di indagine ed eventuali motivi razziali risiede nella loro responsabilità *sub art. 14 CEDU* di garantire la parità nel godimento del divieto di trattamenti disumani e degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione europea.

La Corte dichiara dunque la violazione dell'art. 3 CEDU e nota che – come sostenuto dalla ricorrente – le ispezioni da quest'ultima subite non erano state rivolte ad altre donne di fenotipo europeo che pure praticavano la prostituzione e conclude allora che: «[...] alla luce delle prove presentate nel caso in esame [...] le decisioni adottate dai tribunali nazionali non [...] tenuto conto della *particolare vulnerabilità* della ricorrente, insita nella sua condizione di donna africana che esercita la prostituzione. Le autorità, dunque, non hanno adempiuto al loro dovere, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l'art. 3, di adottare tutte le misure possibili per accertare se un atteggiamento discriminatorio possa aver giocato un ruolo negli eventi»⁶⁵.

Per quanto qui di interesse, con la sentenza in commento la Corte EDU ha quindi dichiarato la violazione, da parte della Spagna, del divieto di discriminazione sancito *sub art. 14 CEDU* ai danni della ricorrente B.S.; e, benché, non abbia espressamente citato, nel suo *decisum*, il concetto di intersezionalità parrebbe che, implicitamente, ne abbia comunque tenuto conto.

Deve infatti rilevarsi che la discriminazione individuata dalla Corte

⁶² Par. 56, *idem*.

⁶³ Par. 57, *idem*.

⁶⁴ Si vedano i parr. 31-35, *idem*.

⁶⁵ Par. 62, *idem*.

viene considerata tale sulla base del fatto che B.S. fosse una «donna africana che esercita la prostituzione»⁶⁶ (ovvero di tre fattori di rischio discriminazione considerati nel punto di intersezione o di interazione dinamica).

L'intuizione di Pinto de Albuquerque⁶⁷ per la quale il concetto di particolare vulnerabilità sta a significare un utilizzo, seppur timido, del concetto di intersezionalità, appare allora condivisibile.

E del resto, la sentenza B.S. c. Spagna del 2012 non è la sola decisione con la quale i Giudici di Strasburgo, ai quali pure era stato espressamente richiesto di decidere il caso nel senso di una discriminazione intersezionale, affermano la particolare vulnerabilità della vittima a certe discriminazioni.

Lo stesso è accaduto con la sentenza 30 gennaio 2023 relativa al caso J.I. c. Croazia.

Per quanto riguarda la vicenda fattuale, la ricorrente aveva subito molteplici episodi di violenza e abusi sessuali dal padre, condannato ad otto anni di reclusione per i medesimi. In particolare, però, il giudizio origina dall'episodio in cui, un pomeriggio di settembre 2015, mentre il padre si trovava in libertà vigilata, J.I. lo intravide su un bus e allertò subito la polizia di ciò (avendo inoltre saputo, da altri parenti, degli intenti del primo di ucciderla).

J.I. adisce la Corte EDU anzitutto per la violazione dell'art. 3 CEDU da parte della Croazia sostenendo che a seguito dei fatti di settembre 2015 le forze dell'ordine non avevano aperto alcun'indagine a sua tutela, di tal che l'ordinamento non era stato in grado di garantirle adeguata protezione giudiziaria.

È inoltre intervenuto in giudizio il Centro Europeo dei Diritti delle persone ROM, il quale ha affermato che: «[...] le ragazze e le donne rom che subivano violenza di genere sperimentavano una forma specifica di danno “intersezionale”». Inoltre, lo European Roma Rights Centre (ERRC), altresì intervenuto in giudizio, ha sottolineato come fosse «importante che la Corte utilizzasse il termine “intersezionalità” per descrivere questo specifico tipo di danno che si verificava in tali casi, a causa della sua natura nascosta e del suo carattere distruttivo per i diritti fondamentali delle persone intrappolate in questa intersezione».

Ebbene, i Giudici, in relazione all'art. 3 CEDU, hanno affermato che «le autorità croate avevano fallito nel garantire un'effettiva indagine ad una *vittima particolarmente vulnerabile* [...] in violazione dell'art. 3 CEDU».

Quanto poi alla altresì censurata violazione dell'art. 14 CEDU, si apprende che «nel valutare i reclami della ricorrente ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, la Corte ha già tenuto conto della *particolare vulnerabilità* della ricorrente in quanto donna rom e vittima di gravi reati sessuali [...]. Alla

⁶⁶ Ibidem.

⁶⁷ Par. 37, Opinione Dissenziente del Giudice Pinto de Albuquerque a Corte EDU, Grande Camera, c. 43494/2009, *Garib c. Paesi Bassi*, sent. 06-11-2017.

luce di quanto precede, ritiene che nel presente caso non sorga una questione separata ai sensi dell'art. 14 della Convenzione [...].».

Pertanto, la Corte descrive la particolare vulnerabilità della vittima come conseguenza del fatto di essere esposta a discriminazioni legate «al sesso, all'origine etnica e suoi traumi passati»⁶⁸, ovvero all'intersezione tra questi ultimi.

5. Una differenza e un'analogia tra la Corte interamericana e la Corte europea

Come anticipato, mentre la Corte interamericana dei diritti umani ha sviluppato nell'ultimo decennio un vero e proprio “sindacato” di intersezionalità, i Giudici di Strasburgo sembrano restii ad adottare un approccio analogo. Questa è la principale differenza tra le due corti.

È bene però precisare che tale resistenza si riferisce all'utilizzo del termine “intersezionalità” per qualificare giuridicamente quelle forme di discriminazione che, almeno sulla base di quanto sostenuto dalle parti in giudizio, dovrebbero essere classificate come tali.

Con il paragrafo precedente si è infatti voluta esporre la – quanto meno – assimilabilità del concetto di “particolare vulnerabilità” utilizzato dalla Corte europea all'intersezionalità.

Deve ora evidenziarsi come il concetto di particolare vulnerabilità *in pars de qua* e quello di intersezionalità sviluppato dalla Corte interamericana sono dirette espressioni delle teorie femministe viste in apertura. Questa comune genesi costituisce un'analogia tra la Corte EDU e la Corte interamericana dal momento che entrambe sembrano muovere dalle stesse istanze femministe per forgiare uno strumento giuridico volto a garantire una protezione più efficace delle esperienze intersezionali.

Difatti, se si considera che, alla luce della sua nascita storica⁶⁹, l'elemento caratterizzante una discriminazione intersezionale è la contestuale esposizione di un soggetto a più fattori di discriminazione indissolubilmente legati tra di loro, qualificare una discriminazione segnatamente sulla base di tale contestualità è già un'analisi intersezionale; né ciò potrebbe dirsi smentito dalla circostanza per cui l'espressione “intersezionale” non venga utilizzata.

Tale interpretazione sembra coerente con il pensiero di Crenshaw, atteso che le concrete esperienze di vita oggetto della sua analisi riguardavano quelle vissute da donne afroamericane per le quali, i fattori di discriminazione (cioè la razza e il genere) erano inseparabili⁷⁰.

Pertanto, quando la Corte EDU decide su una discriminazione che le viene presentata come intersezionale e ne condanna gli autori sulla base della

⁶⁸ Par. 97, Corte EDU, c. 47159/2008, *B.S. c. Spagna*, sent. 24-10-2012.

⁶⁹ Vedi supra, par. 1.

⁷⁰ Si veda K. Crenshaw, op. cit.

particolare vulnerabilità della vittima per l'intersezione tra il suo genere, la sua razza e il suo impiego lavorativo⁷¹ o tra il suo genere, la sua etnia e i danni che ha subito⁷², essa sta, in effetti, tenendo conto dell'intersezionalità della discriminazione pur rinunciando all'uso della parola "intersezionalità"

Difatti, l'espressione "particolare vulnerabilità", viene impiegata dai Giudici di Strasburgo - benché soltanto nelle due sentenze sopra commentate⁷³ - per indicare che i motivi di discriminazione oggetto di loro analisi sono tra di loro inseparabili. D'altronde, l'esperienza delle donne rom cui si riferisce in particolare la sentenza J.I. c. Croazia del 2023⁷⁴ è stata descritta in letteratura come una discriminazione intersezionale⁷⁵; il che a maggior ragione conferma che, decidendo sul caso J.I. c. Croazia, la Corte EDU abbia sanzionato una discriminazione intersezionale.

Di conseguenza, con l'utilizzo dell'espressione "particolare vulnerabilità" i Giudici di Strasburgo decidono conformemente al monito di Crenshaw per cui l'analisi di una discriminazione intersezionale non potrebbe non tenere conto dell'intersezionalità dal momento che, viceversa, non sarebbe in grado di coglierne la complessità e, pertanto, di garantirne effettiva tutela.

E si badi, se è vero che la conformità tra il concetto di particolare vulnerabilità e il pensiero di Crenshaw si fonda sulla considerazione, da parte dell'organo decidente, che una certa discriminazione non sarebbe tale se i fattori di discriminazione non fossero tra di loro inseparabili, ci si accorge che il concetto di particolare vulnerabilità europeo e quello di intersezionalità della Corte interamericana hanno, a bene vedere, lo stesso nucleo essenziale (o, almeno, un punto in comune).

Infatti, il Giudice Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, con la sua opinione concorrente alla sentenza Gonzales Lluy et al. c. Ecuador del 2015⁷⁶, ha chiarito che uno degli elementi caratterizzanti l'intersezionalità è la circostanza per cui i motivi di discriminazione che si intrecciano nel caso di specie debbono essere tra di loro inseparabili⁷⁷.

Ecco allora che, alla luce di tutto quanto sopra, è possibile affermare

⁷¹ Par. 61, Corte EDU, c. 47159/2008, *B.S. c. Spagna*, sent. 24-10-2012.

⁷² Corte EDU, c. 35898/2016, *J.I. contro Croazia*, sent. 08-09-2022.

⁷³ Vedi supra, par. 3.2.

⁷⁴ Corte EDU, c. 35898/2016, *J.I. contro Croazia*, sent. 08-09-2022.

⁷⁵ Si veda Laura Corradi, op. cit.

⁷⁶ Corte IDH, *Caso de Gonzales Lluy et al. c. Ecuador*, sent. 01-09-2015.

⁷⁷ Si veda par. 11, Opinione concorrente del Giudice Ferrer Mac-Gregor Poisot a Corte IDH, *Caso de Gonzales Lluy et al. c. Ecuador*, sent. 01-09-2015: «[...] la discriminazione intersezionale si riferisce a molteplici motivi o fattori che interagiscono per creare un onere o un rischio di discriminazione unico e distinto. L'intersezionalità è associata a due caratteristiche. In primo luogo, i motivi o i fattori sono analiticamente inseparabili, poiché l'esperienza di discriminazione non può essere scomposta in ragioni differenti: essa viene trasformata dall'interazione tra questi fattori. In secondo luogo, l'intersezionalità è associata a esperienze qualitative diverse, creando conseguenze per coloro che ne sono colpiti in modi differenti rispetto a chi è soggetto a una sola forma di discriminazione» (trad. dell'A.).

l'esistenza di un'analogia tra la giurisprudenza delle due Corti: entrambe sono in grado di riconoscere e dichiarare che la contestualità di più fattori di discriminazione tra di loro inseparabili rende l'esperienza discriminatoria, se non altro, peculiare.

L'assimilabilità tra la particolare vulnerabilità in parola e il concetto di intersezionalità trova ulteriore conferma nell'opinione concorrente alla sentenza *Manuela et al. c. El Salvador* del 2021⁷⁸ con la quale il Giudice Ricardo C. Pérez Manrique, proprio in relazione alla sentenza *B.S. contro Spagna* della Corte EDU, ha sostenuto che «[...] sulla base del concetto di “particolare vulnerabilità” [...] è possibile cogliere l'intersezione di fattori come la [...] razza, il sesso e la situazione sociale e lavorativa»⁷⁹.

6. Conclusioni

Con il presente scritto si è voluto verificare se le disposizioni contro le discriminazioni previste dalla Convenzione interamericana dei diritti umani e dalla Convenzione europea dei diritti umani offrano tutela anche nei casi di discriminazioni intersezionali e a quali condizioni.

Con il primo paragrafo si è inteso inquadrare il concetto di intersezionalità a partire dalla sua genesi storica, concentrandosi, in particolare, sulla testimonianza di Sojourner Truth e sul pensiero di Kimberlé Crenshaw. È stato così possibile evidenziare che il “cuore” di una discriminazione intersezionale sta nella compresenza, in capo ad un individuo, di più fattori discriminatori tra di loro inseparabili. Questi ultimi, inoltre, non si sommano semplicemente ma interagiscono tra di loro in modo dinamico; di tal ch , se questa interazione non viene riconosciuta, la discriminazione che ne risulta   pi  grave di quella basata su un unico fattore di discriminazione.

Con il secondo paragrafo si   analizzata la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani.   cos  emerso che il concetto di intersezionalit  quale chiave di lettura per condannare la condotta discriminatoria di uno Stato contraente   stato utilizzato per la prima nel 2015, nell'ambito della sentenza *Gonzales Lluy et al. c. Ecuador*. Si   poi evidenziato che, se in quest'ultima sede (e con alcune pronunce immediatamente successive) la Corte ha ricondotto le discriminazioni intersezionale *sub* art. 1, co. 1, della Convenzione, con la sentenza *Lavoratori della Fabbrica dei fuochi di artificio di S. Antonio de Jesus e le loro famiglie c. Brasile* del 2020, i Giudici di San Jos  hanno affermato la violazione del successivo art. 24 e, in particolare, del principio di uguaglianza sostanziale; per conseguenza hanno inoltre condannato lo Stato convenuto all'adozione

⁷⁸ Corte interamericana dei diritti umani, *Caso Manuela et al. c. El Salvador*, sentenza 2 novembre 2021.

⁷⁹ Par. 17, Opinione concorrente del Giudice Ricardo C. P rez Manrique a Corte IDH, *Caso de Manuela et al. c. El Salvador*, sent. 02-11-2021.

di cd. misure di non ripetizione facendo delle discriminazioni intersezionale la fonte di un obbligo positivo in capo all'ordinamento giuridico. Si è inoltre discusso del legame, sostenuto dai Giudici Pérez Manrique e Zaffaroni, tra la condanna delle discriminazioni intersezionali e gli obbiettivi di Sviluppo Sostenibile di cui all'Agenda 2030 dell'ONU. Infine, si è data evidenza dell'utilizzo, da parte della Corte interamericana, del concetto di intersezionalità, per dichiarare la violazione di una disposizione diversa dagli artt. 1, co. 1 e 24 della Convenzione interamericana (ovvero dell'art. 7 della Convenzione di Belem do Pará) nella sentenza *Vicky Hernandez c. Honduras* del 2 novembre 2021.

Con il terzo paragrafo si è analizzata invece la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, evidenziando che, nonostante l'assenza dell'espresso utilizzo del concetto di intersezionalità il significato di quest'ultima sembrerebbe potersi rintracciare nel concetto di particolare vulnerabilità utilizzato dai Giudici di Strasburgo nella sentenza *B.S. c. Spagna* del 24 ottobre 2012 e *J.I. c. Croazia* del 30 gennaio 2023. Si è inoltre messo in rilievo come tale ipotesi sia stata sostenuta - benché solo in riferimento alla prima delle due pronunce da ultimo menzionate - dal Giudice Pinto de Albuquerque nella sua opinione dissenziente alla sentenza *Garib c. Paesi Bassi* del 6 novembre 2017. Si è inoltre visto come, sempre secondo Pinto de Albuquerque, esiste un quadro giuridico di riferimento per l'utilizzo del concetto di intersezionalità anche nel sistema CEDU e sussiste l'urgenza di procedere in tal senso.

Con il quarto paragrafo, si è quindi dato atto che la principale differenza tra le Corti oggetto di studio risiede nel fatto che, mentre la Corte interamericana, nell'ultimo decennio, ha sviluppato un vero e proprio filone giurisprudenziale sul concetto di intersezionalità, la Corte EDU è ancora restia a fare altrettanto. Si è peraltro evidenziato che il concetto di particolare vulnerabilità utilizzato da quest'ultima e quello di intersezionalità utilizzato dalla prima hanno genesi comune così potendosi concludere nel senso di un'analogia.

In conclusione, v'è da chiedersi se il concetto di particolare vulnerabilità della Corte europea dei diritti umani, oltre che assimilabile al concetto di intersezionalità della Corte interamericana, possa considerarsi un presidio a tutela della categoria in parola o debba invece auspicarsi che anche i Giudici di Strasburgo utilizzino espressamente il concetto di intersezionalità nelle loro decisioni.

A parere di chi scrive, la seconda via è quella preferibile. Difatti, fintanto che le discriminazioni intersezionali non riceveranno espresso riconoscimento dalla Corte europea, le stesse - seppur soltanto nell'ambito del sistema CEDU - saranno prive di una propria identità, non solo a livello giuridico ma altresì a livello sociale.

Ciò dipende dal fatto che la Corte EDU, in quanto istituzione che

produce sapere giuridico⁸⁰, attraverso la sua attività decisionale non si limita a descrivere la realtà ma contribuisce a definirla. Di conseguenza, se i Giudici europei scelgono di non utilizzare il concetto di discriminazione intersezionale, la definizione di realtà che essi producono è tale per cui le discriminazioni intersezionali non esistono in quanto tali bensì solo in quanto caratterizzate da una generica particolare vulnerabilità.

E ciò, quando invece - come ampiamente dimostrato dalla Corte interamericana - le discriminazioni intersezionali esistono, eccome, e meritano apposita tutela.

Pertanto, data l'esistenza di un quadro giuridico di riferimento⁸¹, debbono affermarsi la possibilità e l'urgenza che anche i Giudici di Strasburgo sviluppino, quanto prima, un sindacato dell'intersezionalità.

Paola Scivoli
Dipartimento di Scienze politiche e internaz.
Università degli Studi di Genova
paola.scivoli@edu.unige.it

⁸⁰ Quest'affermazione trae spunto dalle tesi di Michel Foucault e Judith Butler, secondo i quali le istituzioni creano categorie, definiscono soggetti e generano saperi. Si veda. M. Foucault, *Histoire de la sexualité, vol. 1: La volonté de savoir*. Parigi, 1976; M. Foucault, *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978)*, Parigi, 2004. J. Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York, 1990; J. Butler, *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex"*, New York, 1993.

⁸¹ Vedi supra e parr. 3, 3.1.

